



restituzione delle somme illegittimamente percepite a titolo di interessi capitalizzati trimestralmente e per l'applicazione di altri oneri non dovuti. Instauratosi il contraddittorio la Banca eccepiva la prescrizione e l'incontestabilità degli estratti conto. Nel merito, contestava la domanda. Si precedeva all'istruttoria della causa; venivano disposti accertamenti tecnici.

All'esito, la causa veniva riservata in decisione.

Quanto alla prescrizione è ormai pacifico che la stessa comincia a decorrere dalla data di chiusura del conto, per cui non si è verificata. La prescrizione delle presunte rimesse solutorie va poi eccepita con riferimento ai singoli versamenti che si ritengono solutorio. L'indicazione dei versamenti solutori va effettuata entro i termini di cui all'art. 183 , 6à comma c.p.c.( prima memoria), precisazione nella specie non provenuta da parte convenuta.

Nel merito, va innanzitutto evidenziato che nel contratto di conto corrente, l'incontestabilità delle risultanze del conto conseguente all'approvazione tacita dell'estratto conto, a norma dell'art. 1832 c.c., si riferisce agli accrediti ed agli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, ma non impedisce la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivano, né l'approvazione o la mancata impugnazione del conto comportano che il debito fondato su di un negozio nullo, annullabile, inefficace (o, comunque, su situazione illecita) resti definitivamente incontestabile.(26.7.01 n. 10186).

L'attore, nell'atto introduttivo, ha chiesto la rideterminazione del saldo debitorio, tenendo presente la necessità di capitalizzare trimestralmente gli interessi e di eliminare tutti gli oneri non dovuti (tra cui la commissione di massimo scoperto).

In proposito, deve evidenziarsi che il parametro di riferimento è costituito dall'art. 1283 del codice civile (anatocismo) e, in particolare, dall'inciso "salvo usi contrari" che, in apertura della norma, circoscrive la portata della regola, di seguito in essa enunciata, per cui "gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dalla domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre, che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi".


Come è noto, la giurisprudenza più recente ha enunciato il principio (al quale ha dato comunque immediato riscontro anche il legislatore (che, con l'art. 25 del d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342 ha, all'uopo, ridisciplinato le modalità di calcolo degli interessi su base paritaria tra banca e cliente) per cui gli "usi contrari", idonei ex art. 1283 c.c. a derogare il precetto ivi stabilito, sono solo gli usi "normativi" in senso tecnico; desumendone, per conseguenza, la nullità delle clausole bancarie anatocistiche, la cui stipulazione risponde ad un uso meramente negoziale ed incorre quindi nel divieto di cui al citato art. 1283.

Il principio della nullità delle clausole bancarie anatocistiche parte dalla premessa che "gli usi contrari", suscettibili di derogare al precetto dell'art. 1283 c.c., sono non i meri usi negoziali di cui all'art. 1340 c.c.

ma esclusivamente i veri e propri "usi normativi", di cui agli artt. 1 e 8 disp. prel. cod. civ., consistenti nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento, accompagnato dalla convinzione che si tratta di comportamento (non dipendente da un mero arbitrio soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico (opinio juris ac necessitatis). (Cfr. Cass. S.U. 4.11.04 n. 21095)

E' noto infine che da ultimo è stata affermata la portata retroattiva che il nuovo indirizzo ha inteso attribuire alla rilevata inesistenza di un uso normativo in materia di capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari (Cass. 4.11.04 n. 21095).

Secondo la Suprema Corte, infatti, l'affermata recente illegittimità delle prassi sull'anatocismo non significa che in precedenza le stesse fossero percepite come conformi a ius e che, sulla base di una tale convinzione (opinio iuris), venissero accettate dai clienti. Più semplicemente, di fatto, le pattuizioni anatocistiche, come clausole non negoziate e non negoziabili, perché già predisposte dagli istituti di credito, in conformità a direttive delle associazioni di categoria, venivano sottoscritte dalla parte che aveva necessità di usufruire del credito bancario e non aveva, quindi, altra alternativa per accedere ad un sistema connotato dalla regola del prendere o lasciare. Dal che la riconducibilità, ab initio, della prassi di inserimento, nei contratti bancari, delle clausole in questione, ad un uso negoziale e non già



4

normativo (per tal profilo in contrasto dunque con il precetto dell'articolo 1283 c.c.), come correttamente ritenuto dalle sentenze del 1999 e successive".

Va infine precisato che nessuna prova risulta della esistenza di un uso normativo, nel senso predetto, relativo alla capitalizzazione semestrale o annuale degli interessi

Per stabilire se la Banca convenuta ha applicato, nella gestione del conto corrente in esame, interessi anatocistici e altri oneri, sono stati disposti accertamenti tecnici. Deve però evidenziarsi che la censura di nullità dei contratti, per la mancata sottoscrizione da parte della convenuta, sollevata dalla correntista nel corso delle operazioni peritali, appare priva di fondamento; invero, innanzitutto, la doglianza non è stata avanzata dalla ██████ nell'atto introduttivo; dal tenore letterale della citazione emerge infatti che l'attrice non ha affatto dedotto la circostanza, né ha sostenuto di avere in precedenza revocato il suo consenso, anzi ha posto a base della domanda proprio il predetto conto corrente. Va poi rilevato che gli atti allegati risultano tutti sottoscritti dal correntista; quanto alla mancata sottoscrizione della banca, è ormai pacifico che la produzione in giudizio del documento equivale a sottoscrizione, ove proveniente dallo stesso soggetto che ha stipulato l'atto, salva la revoca del consenso, precedentemente manifestata. Nella specie, il conto corrente, unico rapporto in relazione al quale è stata inviata una generica revoca di qualsiasi proposta contrattuale, risulta sottoscritto anche dalla Banca (sotto la voce "

l'incaricato"). alcuna revoca risulta invece avanzata (leggasi la missiva di messa in mora del luglio 2010 in relazione agli altri contratti)

Il c.t.u. ha effettuato due ipotesi di conteggio: A) nella prima ipotesi ha applicato la capitalizzazione semplice degli interessi della CMS dal 31.12.97 al 31.12.01, ha applicato i tassi di interesse convenzionali e nessun azzeramento delle valute e delle spese; dall'1.1.02 al 7.1.10, essendo stato espressamente pattuito in tal senso, ha applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi e della CMS, con tassi convenzionali e nessun azzeramento di spese e valute, accertando un credito dalla società di € 13830,22; B) nella seconda ipotesi, che si ritiene valida, ha verificato che non risulta espressamente indicato il TAE (tasso effettivo annuo) sia per gli interessi a debito che per quelli a credito, per cui ha effettuato la capitalizzazione semplice degli interessi debitori e creditori e delle CMS (conteggiate trimestralmente e semestralmente), ha applicato i tassi convenzionali, verificando una differenza a favore del correntista di € 20.021,50, poiché il saldo ricalcolato è pari ad € 9053,20, in luogo di -10.968,30.

L'operato del c.t.u. viene condiviso da questo giudice; il c.t.u. ha sostanzialmente ricostruito l'intero rapporto con la specifica intenzione di non sottoporre gli interessi a debito, le commissioni di massimo scoperto e tutti gli oneri accessori relativi alla tenuta del conto, ad un nuovo inserimento nella base di calcolo degli interessi, rimanendone normativamente esclusi. L'omessa indicazione del TAE rende inapplicabile la capitalizzazione trimestrale per mancanza dei criteri di reciprocità previsti dalla delibera CICR. Non è fondata la doglianza di

parte attrice, secondo la quale la predetta ipotesi di calcolo sarebbe viziata, poiché il c.t.u. ha applicato, per tale periodo, la capitalizzazione semplice degli interessi debitori e creditori, nonché della CMS, per tutto il periodo

Deve però rilevarsi che, non essendovi alcuna prova dell'avvenuta estinzione del conto, la domanda di restituzione non può essere accolta, dovendosi tuttavia procedere alla emissione di una pronuncia di accertamento (non viziato da ultrapetizione poiché l'accertamento è implicito nella richiesta di restituzione) relativo all'esatto saldo debitorio, alla data indicata dal c.t.u..

Va rigettata invece la richiesta di condanna della Banca al risarcimento di danni ulteriori, per la condotta dedotta in giudizio, poiché non provati né nell'an né nel quantum

Le spese seguono la soccombenza

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] s.r.l., con atto di citazione notificato il 1.12.10, nei confronti della [REDACTED] del [REDACTED], ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Dichiarare che, alla data del 7.1.10, il saldo del conto corrente n. 2931, intestato a parte attrice, è pari ad € 9.053,20
- 2) Condanna la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 600,00 per la fase di studio, € 450,00 per la fase introduttiva, € 600,00 per la fase istruttoria, € 550,00 per la fase

decisoria, € 385,00 per spese, oltre spese di c.t.u., Iva e Cap come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. [REDACTED] ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Benevento 10.2.14

Il Giudice

Dott. A. Genovese



TRIBUNALE DI BENEVENTO  
La presente sentenza è stata  
depositata in cancelleria e resa  
pubblica oggi

01 APR 2014

IL CANCELLIERE  
PEDICINI MARIA ROSARIA